

# Cernita di sentenze e decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

1° trimestre 2019

## I. Sentenze e decisioni contro la Svizzera

**Sentenza [Rivera Vazquez et Calleja Delsordo](#) contro la Svizzera del 22 gennaio 2019 (n. 65048/13)**

*Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); squalifica d'ufficio dell'avvocato dei ricorrenti da parte del Tribunale federale.*

Il caso riguarda la presunta violazione del principio del contraddittorio in una procedura dinanzi al Tribunale federale. I ricorrenti, due cittadini messicani residenti negli Stati Uniti, hanno stipulato un contratto di locazione per una casa in Svizzera. Dato che il locatore non aveva fornito loro il modulo ufficiale previsto dalla legge per la fissazione dell'affitto iniziale, i ricorrenti, rappresentati dall'Associazione degli inquilini di Ginevra (ASLOCA) e in particolare per il tramite di P.S., hanno avviato un'azione riguardante la fissazione dell'affitto iniziale. Poiché l'azione e i ricorsi successivi sono stati respinti, i ricorrenti hanno interposto ricorso in materia civile presso il Tribunale federale, rappresentati da P.S., in qualità di avvocato. Il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso. Non ha tuttavia concesso alcuna indennità ai ricorrenti per le spese d'avvocato, ritenendo che essi non fossero stati adeguatamente rappresentati, a causa della mancanza d'indipendenza di P.S. nei confronti dell'ASLOCA.

Invocando il diritto a un processo equo, i ricorrenti hanno lamentato la decisione del Tribunale federale di negare al loro avvocato la capacità di agire dinanzi ad esso, senza aver dato loro la possibilità di pronunciarsi sulla questione e rifiutando loro il rimborso delle spese nonostante abbiano vinto in parte la causa.

La Corte ha rilevato che i ricorrenti, per quanto riguarda la controversia tra loro e il locatore dinanzi al Tribunale federale, avevano affidato la difesa dei loro interessi ad un avvocato che pareva idoneo a rappresentarli dinanzi a tale istanza. Sono stati quindi colti alla sprovvista dall'imprevedibile (e inaspettata) svolta che la decisione del Tribunale federale di squalificare il loro avvocato ha dato alla procedura. Ha concluso che la decisione del Tribunale federale di privare i ricorrenti della loro rappresentanza legale, presa in assenza di un contraddittorio, li ha oggettivamente svantaggiati nei confronti della controparte, la quale è stata validamente rappresentata. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Ndayegamiye-Mporamazina](#) contro la Svizzera del 5 febbraio 2019 (n. 65550/13)**

*Diritto all'accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); immunità di giurisdizione della Repubblica di Burundi.*

Il caso riguarda la questione dell'immunità di giurisdizione della Repubblica di Burundi. La ricorrente, una cittadina burundese, è entrata nel 1995 a far parte della Missione permanente della Repubblica di Burundi presso le Nazioni Unite a Ginevra, in qualità di segretaria, sulla base di un «contratto di lavoro del personale locale» rinnovabile. A partire dal 1996, oltre al lavoro di segretaria, si è occupata anche della contabilità della Missione permanente, degli affari consolari e, durante le assenze dell'ambasciatore, ha sbrigato gli affari in corso della Missione con l'approvazione del Ministero degli affari esteri della

Repubblica di Burundi. Nel 2007, la Missione ha informato la ricorrente di aver deciso di non rinnovare il suo contratto di lavoro. La ricorrente ha intentato un'azione per licenziamento abusivo contro la Repubblica di Burundi dinanzi al Tribunale del lavoro della Repubblica e Cantone di Ginevra. La Repubblica di Burundi ha fatto valere che le relazioni tra le parti erano coperte dall'immunità diplomatica poiché la ricorrente non aveva svolto compiti subalterni, aveva ricevuto uno stipendio più elevato rispetto a quello dei diplomatici in loco e, avendo la cittadinanza burundese e essendo residente in Francia, aveva pochi legami con la Svizzera. Il tribunale del lavoro ha considerato che la ricorrente era una diplomatica e che occupava una posizione subalterna. Ha osservato che il contratto di lavoro conteneva una clausola a favore della giurisdizione locale e che, pertanto, non vi era motivo di accordare allo Stato convenuto l'immunità di giurisdizione. La Repubblica di Burundi ha presentato ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica e Cantone di Ginevra, che ha annullato la sentenza e ha accolto l'eccezione dell'immunità di giurisdizione. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso della ricorrente.

Invocando l'articolo 6, paragrafo 1 CEDU, la ricorrente ha deplorato dinanzi alla Corte di essere stata privata del suo diritto all'accesso a un tribunale a causa dell'immunità di giurisdizione invocata dalla Repubblica di Burundi.

Secondo la Corte, la concessione dell'immunità sovrana ad uno Stato nella procedura civile si prefigge lo scopo legittimo di rispettare il diritto internazionale per favorire la cortesia e le buone relazioni tra gli Stati grazie al rispetto della sovranità di ciascuno. Nel caso in esame manca la condizione del consenso espresso, prevista dall'articolo 7 paragrafo 1 lettera b della Convenzione delle Nazioni Unite del 2 dicembre 2004 sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni. Ne consegue pertanto che la Repubblica di Burundi non ha rinunciato alla propria immunità di giurisdizione. La Corte ha inoltre stabilito che la ricorrente, cittadina dello Stato d'impiego al momento in cui ha adito i tribunali svizzeri, non aveva la sua residenza permanente in Svizzera, ma in Francia. Ha pertanto concluso che il caso rientra nel campo di applicazione dell'articolo 11 paragrafo 2 lettera e della Convenzione, che i tribunali svizzeri non si sono discostati dai principi di diritto internazionale riconosciuti in materia di immunità statale e che la restrizione del diritto all'accesso a un tribunale non è sproporzionata in questo caso. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

### **Decisione [E.A. contro la Svizzera](#) del 21 marzo 2019 (n. 15730/17)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto del ricongiungimento familiare.*

Il ricorso riguarda la domanda di ricongiungimento familiare presentata dalla richiedente, una cittadina macedone. Dopo che le autorità svizzere hanno respinto la sua domanda di ricongiungimento familiare, la ricorrente ha sostenuto che il rifiuto di permetterle di vivere con i suoi genitori in Svizzera e il suo trasferimento nella «Repubblica macedone del Nord» violi il suo diritto al rispetto della vita familiare, garantito dall'articolo 8 CEDU. In seguito la richiedente ha sollecitato un permesso per un caso personale particolarmente grave all'Ufficio cantonale della migrazione, il quale è stato accordato il 23 novembre 2018. La ricorrente è stata pertanto autorizzata, dopo la presentazione della sua domanda, a risiedere con i suoi genitori in Svizzera. Considerando che il caso era stato liquidato, il Governo svizzero ha quindi chiesto alla Corte di stralciare la causa dal ruolo. Nelle sue osservazioni, la richiedente ha dichiarato di non essere più interessata a mantenere il ricorso conformemente all'articolo 37 paragrafo 1 lettera a della Convenzione. Cancellazione dal ruolo.

## II. Sentenze e decisioni contro altri Stati

### **Sentenza [Fernandes de Oliveira contro il Portogal](#) del 31 gennaio 2019 (n. 78103/14) (Grande Camera)**

*Diritto alla vita (art. 2 CEDU); suicidio di un malato mentale che è stato ricoverato con il suo consenso.*

Il caso concerne il suicidio del figlio adulto della ricorrente, ricoverato con il suo consenso in un ospedale psichiatrico, e la procedura civile di riparazione intentata dalla ricorrente dopo il decesso del figlio.

Invocando l'articolo 2 CEDU, la ricorrente sostiene che le autorità non abbiano tutelato la vita del figlio e che siano responsabili del suo decesso. Adducendo l'articolo 6 paragrafo 1, ha anche lamentato la durata della procedura da lei avviata contro l'ospedale dinanzi ai tribunali nazionali.

La Corte ha concluso che il quadro giuridico concernente il trattamento di suo figlio era conforme alle condizioni risultanti dall'articolo 2 CEDU per la protezione dei pazienti. Precisando la sua giurisprudenza, ha dichiarato che gli Stati devono adottare misure ragionevoli per proteggere i malati mentali ricoverati con il loro consenso, così come quelli che sono ricoverati senza il loro consenso. Ha ricordato che, in alcune circostanze ben definite, le autorità sono anche tenute ad adottare a titolo preventivo misure concrete per proteggere l'individuo contro gli altri o contro sé stesso. In cause precedenti, la Corte non aveva dichiarato esplicitamente che tale obbligo si estende ai malati mentali ricoverati in ospedale con il loro consenso e/o a quelli ricoverati senza il loro consenso, ma in questo caso ha chiarito che si applica ad ambo le categorie di pazienti. Tuttavia, nel caso di pazienti ricoverati senza il loro consenso, essa può, a sua discrezione, applicare dei criteri di controlli più rigorosi. La Corte ha ritenuto che, nel caso in esame, le autorità hanno fornito garanzie sufficienti vista la mancanza di un rischio reale e imminente di suicidio. Tuttavia, ha ritenuto che il Governo non abbia fornito delle giustificazioni convincenti e plausibili per spiegare la durata della procedura di riparazione – ossia più di 11 anni.

Nessuna violazione dell'articolo 2 CEDU sotto il profilo materiale (quindici voti contro due). Violazione dell'articolo 2 CEDU sotto il profilo procedurale (unanimità).

### **Sentenza [Khan contro la Francia](#) del 28 febbraio 2019 (n. 12267/16)**

*Divieto di trattamenti inumani e degradanti (art. 3 CEDU); mancanza di assistenza per un minore straniero non accompagnato nella tendopoli di Calais.*

Il caso riguarda la mancata assistenza da parte delle autorità francesi a un minore straniero non accompagnato prima e dopo lo smantellamento dei campi temporanei allestiti nella parte sud della tendopoli di Calais.

La Corte ha dichiarato di non essere convinta che le autorità abbiano preso tutte le misure necessarie al fine di soddisfare l'obbligo di assistenza e protezione imposto allo Stato convenuto nel caso di un minore straniero non accompagnato in situazione irregolare, ossia di una persona che rientra nella categoria delle persone più vulnerabili della società. Il ricorrente ha vissuto per diversi mesi nella tendopoli di Calais, in un ambiente del tutto inadatto alla sua condizione infantile e in una precarietà inaccettabile per quanto riguarda la sua giovane età. La Corte ha ritenuto che la situazione grave di questi campi temporanei e la mancata esecuzione dell'ordine del giudice di proteggere il ricorrente costituiscano una violazione degli obblighi imposti allo Stato convenuto e che la soglia di gravità richiesta dall'articolo 3 sia stata raggiunta. A causa delle carenze delle autorità francesi, il ricorrente si è trovato in una situazione costitutiva di un trattamento degradante. Violazione dell'articolo 3 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Rooman contro il Belgio](#) del 31 gennaio 2019 (n. 18052/11) (Grande Camera)**

*Divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); diritto alla libertà e alla sicurezza (art. 5 par. 1 CEDU); obbligo delle autorità di fornire cure alle persone internate.*

Il caso riguarda le cure psichiatriche fornite ad un criminale sessuomane internato dal 2004 a causa della sua pericolosità e la liceità della sua detenzione.

Per quanto riguarda l'articolo 3 CEDU, la Corte ha ritenuto in particolare che le autorità nazionali non si sono prese cura dello stato di salute del ricorrente a partire dall'inizio del 2004 fino all'agosto 2017. Inoltre, il suo internamento prolungato senza una speranza realistica di cambiamento e senza un'adeguata assistenza medica per un periodo di circa 13 anni costituisce una prova molto dolorosa che lo ha sottoposto a una pena d'intensità superiore al livello inevitabile di sofferenza legato alla detenzione. D'altra parte, la Corte ha ritenuto che, a partire dall'agosto 2017, le autorità hanno manifestato una reale volontà di rimediare alla situazione adottando misure concrete e che la soglia di gravità richiesta per applicare l'articolo 3 non sia stata raggiunta.

Per quanto riguarda l'articolo 5, la Corte ha deciso di precisare i suoi principi giurisprudenziali e di chiarire il significato dell'obbligo delle autorità riguardante di fornire cure alle persone internate. Ha sottolineato che esiste uno stretto legame tra la «liceità» della carcerazione di pazienti affetti da turbe psichiche e l'adeguatezza del trattamento del loro stato di salute mentale. Pertanto, ogni tipo di detenzione di persone affette da malattie psichiche deve perseguire scopi terapeutici e più specificamente mirare a curare o migliorare, per quanto possibile, le loro turbe psichiche e, se del caso, a ridurre o controllare la loro pericolosità. La Corte concede alle autorità un certo margine di manovra per quanto riguarda la forma e il contenuto del trattamento terapeutico o il percorso medico in questione. Inoltre, l'analisi volta a stabilire se un'istituzione è «appropriata», deve prevedere un esame delle condizioni specifiche di detenzione, compreso il trattamento fornito alle persone affette da malattie psichiche. Pertanto, è possibile che un'istituzione, a priori inappropriata, come per esempio una struttura carceraria, possa rivelarsi soddisfacente nel caso concreto perché fornisce cure adeguate; mentre un istituto psichiatrico specializzato, che per definizione dovrebbe essere appropriato, può rivelarsi incapace di fornire le cure necessarie. Di conseguenza, l'offerta di un trattamento adeguato e personalizzato è parte integrante della nozione di «struttura adeguata». Per concludere, la privazione della libertà di cui all'articolo 5 paragrafo 1 lettera e assume una doppia funzione: da un lato, una funzione sociale di protezione e, dall'altro, una funzione terapeutica legata all'interesse individuale della persona affetta da turbe psichiche di ricevere una terapia o cure appropriate e personalizzate.

Nel caso in esame, la Corte ha ritenuto che la privazione della libertà del ricorrente nel periodo tra inizio del 2004 e agosto 2017 non si è svolta, secondo i requisiti di cui all'articolo 5 paragrafo 1, in uno stabilimento appropriato in grado di fornirgli una cura adatta al suo stato di salute. D'altra parte, ha ritenuto che le autorità competenti hanno tratto le conclusioni dalla sentenza della Camera adottando una serie di trattamenti che permettono di concludere che tale disposizione non è stata violata nel periodo successivo ad agosto 2017.

Violazione dell'articolo 3 CEDU a partire dall'inizio del 2004 fino all'agosto 2017 (sedici voti contro uno). Nessuna violazione dell'articolo 3 CEDU dall'agosto 2017 (quattordici voti contro tre). Violazione dell'articolo 5 CEDU a partire dall'inizio del 2004 fino all'agosto 2017 (unanimità), nessuna violazione dell'articolo 5 CEDU dall'agosto 2017 (dieci voti contro sette).

**Sentenza [Wunderlich contro la Germania](#) del 10 gennaio 2019 (n. 18925/15)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); privazione parziale dell'autorità parentale e allontanamento dei figli dalla famiglia avendo i genitori rifiutato di mandarli a scuola.*

Il caso riguarda la privazione di determinati aspetti dell'autorità parentale e l'allontanamento durante tre settimane dei quattro figli dai genitori avendo questi ultimi rifiutato di mandarli a scuola.

La Corte ha giudicato in particolare che l'applicazione dell'obbligo scolastico al fine di integrare i bambini nella società è un motivo sufficiente per la parziale privazione dell'autorità parentale. Ha inoltre rilevato che le autorità hanno ritenuto ragionevolmente che i bambini vivevano isolati, non avevano contatti al di fuori della loro famiglia e sussisteva un rischio per la loro integrità fisica. Inoltre, l'allontanamento dei bambini non è durato più a lungo di quanto fosse necessario per tutelare il loro interesse superiore. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Beghal contro il Regno Unito](#) del 28 febbraio 2019 (n. 4755/16)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto dei servizi d'immigrazione di fermare, perquisire e interrogare i passeggeri.*

Il caso concerne il ricorso alla legislazione antiterrorismo che autorizza gli agenti dei servizi d'immigrazione a fermare, perquisire e interrogare i passeggeri nei porti, negli aeroporti e nelle stazioni ferroviarie internazionali.

La Corte ha ritenuto che il quadro normativo in vigore all'epoca dei fatti non era adeguatamente definito e che non forniva alcuna garanzia giuridica per contrastare gli abusi. In particolare, era possibile interrogare le persone per un massimo di nove ore e costringerle a rispondere alle domande senza essere ufficialmente detenute o assistite da un avvocato.

Per giungere a questa conclusione, la Corte non ha tenuto conto delle modifiche introdotte nel frattempo nella legislazione. Dal 2014, in particolare, la polizia di frontiera è tenuta a mettere in detenzione le persone che intende interrogare per più di un'ora, a iniziare l'interrogatorio soltanto dopo l'arrivo di un avvocato («solicitor») e a rilasciare le persone dopo sei ore d'interrogatorio. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Bogonosovy contro la Russia](#) del 5 marzo 2019 (n. 38201/16)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); il desiderio di mantenere i rapporti familiari dopo l'adozione presso un'altra famiglia.*

Il caso riguarda un nonno che voleva mantenere i legami con sua nipote dopo l'adozione di quest'ultima da parte di un'altra famiglia.

La Corte ha deciso che la giurisdizione interna avrebbe dovuto esaminare la domanda del ricorrente di mantenere i rapporti con la nipote dopo la sua adozione. Hanno invece interpretato e applicato la legge in modo tale da negargli l'esame della domanda. Il ricorrente è stato quindi completamente e automaticamente escluso dalla vita della nipote. Violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

**Sentenza [Høiness contro la Norvegia](#) del 19 marzo 2019 (n. 43624/14)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); responsabilità civile dell'hosting provider di un forum su Internet dopo la pubblicazione di commenti volgari.*

Il caso concerne il rifiuto delle giurisdizioni nazionali di addossare la responsabilità civile all'hosting provider di un forum su Internet che ha pubblicato commenti volgari riguardanti la ricorrente. Invocando il diritto al rispetto della vita privata, la ricorrente ha sostenuto che, non proteggendo a sufficienza il diritto alla tutela della sua reputazione e obbligandola a pagare le spese processuali per un importo pari a quello riscosso dai convenuti nel caso in esame, le autorità norvegesi hanno violato i suoi diritti garantiti dalla Convenzione.

La Corte ha osservato, per quanto riguarda il contesto in cui sono stati fatti i commenti, che i forum di discussione in questione non erano integrati nella presentazione delle informazioni, e quindi non costituivano un'unità con gli articoli pubblicati. Per quanto riguarda le misure adottate dal portale Internet, esisteva un gruppo di moderatori che controllava i contenuti. Inoltre, i lettori avevano la possibilità di segnalare commenti inappropriati. Nel caso specifico, uno dei commenti controversi è stato cancellato dal moderatore prima della ricezione dell'avviso da parte dell'avvocato della ricorrente. Dopo un esame complessivo e una valutazione delle misure adottate per controllare i commenti pubblicati sul forum e delle risposte specifiche alle notifiche della ricorrente, la Corte d'appello ha ritenuto che la società che gestisce il portale di attualità e il suo editore abbiano agito in modo adeguato. La Corte ha concluso che cercando di trovare un equilibrio tra i diritti della ricorrente secondo l'articolo 8, da un lato, e il diritto alla libertà di espressione garantita dall'articolo 10 al portale e all'hosting provider dei forum di discussione, i tribunali nazionali hanno agito entro i limiti del loro potere discrezionale. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

#### **Sentenza [Mifsud contro Malta](#) del 29 gennaio 2019 (n. 62257/15)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); ordine a un padre di sottoporsi al test del DNA in una questione di paternità.*

Il ricorrente ha deplorato che un giudice gli aveva ordinato di sottoporsi al test del DNA in un caso di paternità contestata.

La Corte ha ritenuto che i tribunali interni hanno trovato il giusto equilibrio tra i diritti del ricorrente e quelli della signora X, che cercava di dimostrare che egli era suo padre. In particolare, ha rilevato che i tribunali hanno esaminato le obiezioni del ricorrente relative a tale test in prima istanza nel contesto della procedura civile e a due livelli di giurisdizione costituzionale, e che alla fine hanno respinto le sue argomentazioni e hanno ordinato l'esecuzione del test. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

#### **Sentenza [Cordella e altri contro l'Italia](#) del 24 gennaio 2019 (n. 54414/13 e 54264/15)**

*Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); diritto a un ricorso effettivo (art. 13 CEDU); protezione dei ricorrenti residenti nelle zone contaminate da emissioni nocive.*

In questo caso 180 ricorrenti hanno lamentato gli effetti delle emissioni nocive di una fabbrica siderurgica sull'ambiente e sulla loro salute, e l'inefficacia dei mezzi di ricorso interni. La Corte ha giudicato in particolare che il prolungamento di una situazione di inquinamento ambientale mette in pericolo la salute dei ricorrenti e, più in generale, quella dell'intera popolazione residente nelle zone a rischio. Ha inoltre constatato che le autorità nazionali non hanno adottato tutte le misure necessarie per garantire la tutela effettiva del diritto alla vita privata degli interessati. Infine, ha ritenuto che i ricorrenti non hanno beneficiato di un ricorso effettivo che avrebbe consentito loro di presentare alle autorità nazionali le obiezioni relative all'impossibilità di ottenere misure per il disinquinamento delle zone interessate. Violazione degli articoli 8 e 13 CEDU (unanimità).